

OGGETTO : Incarico alla Dolomiti Energia s.p.a. per l'effettuazione dei controlli interni sulla potabilità della risorsa idrica destinata al consumo umano per l'anno 2018 - Cod. Cig Z7A229FF5F

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31, modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27, tratta il tema dei controlli delle acque potabili differenziandoli in controlli interni e controlli esterni. I primi sono i controlli che il gestore del servizio idrico è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano; per l'effettuazione degli stessi il gestore si avvale di laboratori di analisi interni ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori dei servizi idrici. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l'eventuale consultazione da parte dell'amministrazione che effettua i controlli esterni. Questi ultimi sono svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del D.Lgs. n. 31/2001. Nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondano ai valori di parametro fissati dalla citata normativa, l'Azienda unità sanitaria locale interessata comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che potrebbero derivare da una interruzione o da una limitazione di uso delle acque erogate.

Considerata pertanto la responsabilità dei Comuni di Cavareno, Romeno, Ronzone, Sarnonico e Malosco, quali gestori del servizio idrico in ordine alla effettuazione dei controlli interni e al rispetto dei parametri qualitativi contemplati dalla normativa sopra citata, in vigore dal 25.12.2003;

ritenuto pertanto di procedere all'affido dell'incarico con un gestore del servizio idrico dotato di adeguati laboratori di analisi;

dato atto che con nota di data 24.01.2018, pervenuta il 28.01.2018, al n. 251 di prot. del Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia la Ditta Dolomiti Energia S.p.a con sede in Rovereto ha presentato preventivo per l'esecuzione di analisi chimico-batteriologiche su campioni di acque potabili valida fino al 31.12.2018, esponendo i seguenti costi complessivi per l'esecuzione delle analisi in parola, per gli acquedotti dei comuni come di seguito esposto:

Comune	Importo
Acquedotto di Cavareno Paese	Euro 1.975,20 + IVA 22%;
Acquedotto di Cavareno - Passo Mendola	Euro 1.089,00 + IVA 22%
Acquedotto di Romeno	Euro 1.983,00 + IVA 22%
Acquedotto di Ronzone	Euro 1.252,80 + IVA 22%
Acquedotto di Malosco	Euro 751,20 + IVA 22%
Acquedotto di Sarnonico	Euro 778,80 + IVA 22%
TOTALE	Euro 7.830,00 + IVA 22%

Ritenuti congrui i suddetti costi nonché la ditta idonea ad eseguire l'incarico in parola avendo la stessa eseguito incarichi analoghi negli esercizi passati, con soddisfazione da parte delle Amministrazioni comunale aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

considerato che in materia di acquisti e beni e servizi da parte della pubblica amministrazione sono entrate in vigore le disposizioni normative per la razionalizzazione della spesa pubblica contenute nel D.L n. 52 e 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n 135 che hanno reso obbligatorio per gli enti locali l'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione da Consip spa.

verificato che il servizio in oggetto non è acquistabile utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a., in quanto sul sito non è presente il Bando relativo al servizio in oggetto né attraverso il mercato elettronico gestito dalla Provincia attraverso i servizi del portale Mercurio;

considerato, in particolare, che la scelta del contraente avviene a mezzo di trattativa privata diretta, ricorrendo il caso di cui all'art. 21 comma 2 lettera h e comma 4 della L.P.23/90., giacché i costi del servizio richiesto sono inferiori all'importo di € 46.400,00;

ritenuto di autorizzare la comunicazione del presente incarico utilizzando quale sistema contrattuale lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi degli artt. 13 comma 2 e 15 comma 3 della L.P. 19.07.1990, n. 23;

vista la deliberazione N. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione;

vista la deliberazione n. 3 del 07.03.2017 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019;

richiamata la propria deliberazione nr. 29 del 03 aprile 2017 avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2017-2019. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi";

richiamata la propria deliberazione nr. 114 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto: "proroga atto di indirizzo 2017 per la gestione provvisoria del bilancio per l'anno 2018";

visto il decreto del Presidente dell'Unione nr. 1 di data 12 aprile 2017 con il quale sono stati nominati i responsabile dei servizio dell'Unione;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario dell'Unione ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 3/2005, in relazione alla presente deliberazione.

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi rispettivamente dell'art. 81 del DPR n. 3/2005 e art. 19 del DPRG 28.01.1999 n. 4/L, in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

visto il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

visto il Regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione in data 7 ottobre 2014 con deliberazione n. 10;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di affidare , per quanto esposto in premessa, fino al 31.12.2018 ,alla ditta Dolomiti Energia S.p.a. con sede in Rovereto , l'incarico di effettuare le analisi chimico-batteriologiche su campioni di acqua potabile alle condizioni previste negli schemi di preventivi citati in premessa, al costo presunto di € 7.830,00 più IVA 22%, per complessivi € 9.552,60 IVA compresa;
2. di autorizzare la comunicazione del presente incarico utilizzando quale sistema contrattuale lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi degli artt. 13 comma 2 e 15 comma 3 della L.P. 19.07.1990, n. 23, ;

3. di stabilire che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso;
1. di dare atto che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
2. di imputare ed impegnare la spesa derivante dal presente atto in presunti € 9.552,60 al cap. 1210 - piano finanziario 1 03 02 09 004, missione programma 09.04, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità ;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L
4. di trasmettere copia della presente alla società Dolomiti Energia s.p.a., con sede operativa in Trento via Fersina n. 23;
5. di precisare , ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.